

ATTO COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO SANGALLI**PER LA STORIA E LE CULTURE RELIGIOSE**

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 9 (nove) del mese di aprile in Firenze, con la presente scrittura privata da valere e tenere a tutti gli effetti di Legge, tra i seguenti Sigg.ri e Persone giuridiche:

SANGALLI MAURIZIO, nato a Lovere (Bg) il XX XXXXX 1968, residente a Firenze, Via XXXXXXXX XXXXXXX XX, Cod. Fisc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

GIANNINI MASSIMO CARLO, nato a Milano (Mi) il XX XXXXXX 1967, residente a Roma, Via XXXXXXXX XXXXXXX XX, Cod. Fisc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

FROSINI GIOVANNA, nata a Pistoia (Pt) il XX XXXXX 1960, residente a Pistoia, Via XXXXXXXX XXXXXXX XX, Cod. Fisc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

CAVARZERE MARCO, nato a Verona (Vr) il XX XXXXX 1982, residente a Verona, Via XXXXXXXX XXXXXXX XX. Cod. Fisc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

BIASIORI LUCIO, nato a Trento (Tn) il XX XXXXX 1984, residente a Pisa, Via XXXXXXXX XXXXXXX XX, Cod. Fisc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

FANUCCI RICCARDO, nato a Pomarance (Pi) il XX XXXXX,
residente a Firenze, Via XXXXXXXX XXXXXXX XX,
Cod. Fisc: XXXXXXXXXXXXXXXXX;

OVIDIO srl, con sede legale in Piazza di San Firenze 3,
50122 Firenze, Cod. Fisc/P. IVA: 05218280484;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - E' costituita tra i seguenti Signori e Persone giuridiche MAURIZIO SANGALLI, MASSIMO CARLO GIANNINI, GIOVANNA FROSINI, MARCO CAVARZERE, LUCIO BIASIORI, RICCARDO FANUCCI, OVIDIO srl, l'Associazione denominata: **"ISTITUTO SANGALLI PER LA STORIA E LE CULTURE RELIGIOSE"**.

L'Associazione è istituzione laica e non confessionale, indirizzata alla conoscenza e allo studio della storia e delle culture religiose, senza alcuna distinzione tra le varie confessioni. Essa viene creata grazie alla liberalità e in memoria della famiglia Sangalli di Rogno (Bergamo), del ramo di Sangalli Lanfranco, nato a Rogno il 6 giugno 1882, e di Zanni Santina, e intende ricordarne tutti i componenti, che già in vita ebbero modo di dare pratica attuazione ai loro intenti benefici.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Firenze, Piazza di San

Firenze 3, 50122 Firenze.

L'Associazione potrà istituire altre sedi e/o succursali in tutta Italia e all'Estero.

Art. 3 - L'Associazione è apartitica, non ha finalità lucrative e persegue i seguenti scopi:

favorire e promuovere, a livello nazionale e internazionale, gli studi socio-religiosi sia in ambito storico, con una prospettiva di lungo periodo e inter-disciplinare, in un rapporto attivo con scienze diverse; sia in una dimensione più latamente culturale, aperta al confronto e al dialogo interreligioso, con la diffusione dei risultati di tali studi attraverso ogni possibile strumento di lavoro e di comunicazione (seminari, convegni, conferenze, cicli di lezioni, pubblicazioni, rete telematica);

promuovere, sostenere e coordinare le relative attività di ricerca, con un respiro internazionale, grazie all'erogazione di borse di studio e al conferimento di premi e sostegni finanziari per saggi pubblicati o

meritevoli di pubblicazione;

collaborare con enti pubblici e privati al fine di attuare progetti comuni, sia in ambito scientifico, sia sotto il profilo del dialogo interreligioso, ma anche in un'ottica di supporto benefico a situazioni particolari di difficoltà;

intraprendere qualsiasi altra attività che sia considerata utile o necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'anno sociale decorre a partire dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Il primo anno sociale terminerà al 31/12/2014

Art. 5 - Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto sociale, la cui versione definitiva, discussa, approvata e firmata dai presenti, viene di seguito allegata - sotto la lettera "A" - al presente atto costitutivo.

Art. 6 - I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto dell'associazione sono costituiti da:

- a. le quote associative versate annualmente dagli associati;
- b. donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c. i proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

Art. 7 - Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito, con mandato quinquennale:

- Maurizio Sangalli, Presidente
- Massimo Carlo Giannini, Consigliere
- Giovanna Frosini, Consigliere
- Marco Cavarzere, Consigliere
- Lucio Biasiori, Consigliere

I sopra menzionati signori accettano la carica loro conferita e dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla Legge e dallo Statuto dell'Associazione.

Art. 8 - Il Presidente, testé nominato, viene delegato a

compiere tutti i necessari atti e le relative formalità richieste per la registrazione del presente atto (e dello statuto allegato) e per la presentazione della domanda di attribuzione del codice fiscale.

Art. 9 - Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 11 - Le spese del presente atto, della sua registrazione e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Firenze, 9 aprile 2014

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ALLEGATO "A" all'Atto Costitutivo**STATUTO****Art. 1 - Denominazione e sede**

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione **"ISTITUTO SANGALLI PER LA STORIA E LE CULTURE RELIGIOSE"**, di seguito denominata Associazione, con sede in Firenze, Piazza di San Firenze 3, 50122 Firenze.

L'Associazione è istituzione laica e non confessionale, indirizzata alla conoscenza e allo studio della storia e delle culture religiose, senza alcuna distinzione tra le varie confessioni. Essa viene creata grazie alla liberalità e in memoria della famiglia Sangalli di Rogno (Bergamo), del ramo di Sangalli Lanfranco, nato a Rogno il 6 giugno 1882, e di Zanni Santina, e intende ricordarne tutti i componenti, che già in vita ebbero modo di dare pratica attuazione ai loro intenti benefici. L'Associazione potrà istituire altre sedi e/o succursali in tutta Italia e all'Estero.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha i seguenti scopi:

favorire e promuovere, a livello nazionale e internazionale, gli studi socio-religiosi sia in ambito storico, con una prospettiva di lungo periodo e inter-disciplinare, in un rapporto attivo con scienze diverse; sia in una dimensione più latamente culturale, aperta al confronto e al dialogo interreligioso, con la diffusione dei risultati di tali studi attraverso ogni possibile strumento di lavoro e di comunicazione (seminari, convegni, conferenze, cicli di lezioni, pubblicazioni, rete telematica);

promuovere, sostenere e coordinare le relative attività di ricerca, con un respiro internazionale, grazie all'erogazione di borse di studio e al conferimento di premi e sostegni finanziari per saggi pubblicati o meritevoli di pubblicazione;

collaborare con enti pubblici e privati al fine di attuare progetti comuni, sia in ambito scientifico, sia sotto il profilo del dialogo interreligioso, ma anche in un'ottica di

supporto benefico a situazioni particolari di
difficoltà;

intraprendere qualsiasi altra attività che sia
considerata utile o necessaria per il
raggiungimento degli scopi dell'Istituto.

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci aderenti;
- d) soci corrispondenti;

con qualifica e durata annuale.

- g) soci onorari.

Possono essere soci tutti coloro - persone fisiche o
giuridiche - che si dichiarino d'accordo e si conformino
agli scopi dell'Associazione, siano in regola con il
pagamento delle quote sociali e rispettino il presente
statuto e/o gli eventuali regolamenti approvati
dall'Assemblea.

I Soci (con eccezione dei soci onorari) versano una quota annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni categoria.

Sono soci onorari le persone fisiche che, per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di socio onorario da parte del Consiglio Direttivo con decisione presa all'unanimità.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione annuale che verrà stabilita dall'Assemblea costituente e successivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

La qualità di socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione associativa.

Art. 7 - Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

morosità;

inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal

presente Statuto;
condotta incompatibile con il dovere di collaborazione
con le altre componenti della Associazione e con le
linee culturali di quest'ultima;
comportamento contrario al dovere di prestazioni non
patrimoniali;

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha
luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;
fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali
anche stragiudiziali.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi
momento, fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte.

Art. 8 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria
attività:

- a. dalle quote associative versate annualmente dagli
associati;
- b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di

persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;

c. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. il Collegio dei Revisori o Revisore Unico (se nominato).

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

- c. la nomina di una parte dei componenti il Consiglio Direttivo, quella non di spettanza degli eredi Sangalli (del ramo indicato in apertura, e così di seguito);
- d. la nomina del Collegio dei Revisori (e del suo Presidente) o del Revisore Unico;
- e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci -anche per posta elettronica - e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 11 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita

- in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la

maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 12 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché i membri del Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico), se nominati, non possono detenere deleghe.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri. Gli eredi Sangalli si riservano la nomina del Presidente e della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. I rimanenti membri sono nominati dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, nomina, al suo interno, un Vice Presidente, un segretario e un tesoriere.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

In caso di decesso, decadenza o altro impedimento di un componente il Consiglio Direttivo, gli altri membri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione; il consigliere, così nominato, resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci che provvederà alla

ratifica della nomina o alla sua sostituzione, qualora il socio deceduto o decaduto sia stato a suo tempo fra quelli eletti dall'Assemblea. In caso di dimissioni espresse di uno dei componenti il Consiglio direttivo, il Consiglio medesimo decade e deve essere ricostituito.

Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo che avranno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del loro mandato.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare - anche per posta elettronica - ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio dei Revisori (o al Revisore Unico) dei conti, qualora costituito, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Art. 15 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. la gestione dell'associazione;
- b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
- c. deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d. convocare l'assemblea;
- e. determinare il valore della quota (annuale) associativa per ogni categoria di soci;
- f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale;

- g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento;
- h. nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 16 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo e viene nominato dagli eredi Sangalli.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico

Qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea può affidare il controllo legale dei conti ad un organo esterno composto,

alternativamente - con scelta da adottarsi dai soci in sede di nomina, dietro indicazione degli eredi Sangalli - da un membro effettivo (Revisore Unico) e da uno supplente oppure da tre membri effettivi (Collegio dei Revisori) e da due supplenti. Nel caso sia nominato un organo collegiale, il Presidente viene nominato dagli eredi Sangalli.

L'Organo di controllo vigila sull'operato del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati membri dell'organo di controllo, coloro - anche non soci - che risultino esperti di questioni economico-finanziarie.

La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il compenso dei componenti l'Organo di controllo, solo se non Soci, è determinato dall'Assemblea dei soci - all'atto della nomina - nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 18 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto**consuntivo**

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo (per l'anno successivo) entro la fine del mese di novembre;
- il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazione del

Consiglio Direttivo;

d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori (o Revisore Unico), qualora costituito;

e. il libro giornale della contabilità sociale;

f. il libro degli inventari.

Art. 20 - Regolamento

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

Art. 21 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dietro indicazione

degli eredi Sangalli.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Firenze, 9 aprile 2014

.....
.....
.....
.....
.....
.....